



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 15 del 26 Agosto 2019

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA - PROGETTO "ANTICIPO DIRETTA TV"

Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 6, 7 e 8 del 1° luglio 2019 (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2019/2020"* pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Calabria L.N.D. il 1° luglio 2019, si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno formulare la proposta di adesione al "Progetto diretta TV Campionato Eccellenza S.S. 2019/2020".

Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Calabria LND, scrivendo all'indirizzo PEC segreteria@pec.crcalabria.it la propria manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto diretta TV per l'anticipo a sabato di una gara del Campionato di Eccellenza.

L'emittente, quindi, dovrà compilare il modellino allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia sottoscrizione, come indicato), la proposta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.crcalabria.it.

Si pubblica qui di seguito il modello e relativi allegati da utilizzare per inoltrare la manifestazione di interesse riservata agli operatori della comunicazione **ENTRO E NON OLTRE SABATO 31 AGOSTO 2019**.

Le emittenti televisive interessate, con massima visibilità regionale, sono invitate a manifestare il proprio interesse inviando la richiesta al Comitato Regionale Calabria specificando le caratteristiche del progetto che si intende sviluppare.

Le emittenti richiedenti dovranno essere in regola con il disposto di cui al regolamento per le riprese televisive riportato in allegato al C.U. n. 1 del 1.7.2019.

Le richieste, che dovranno pervenire entro sabato 31 agosto p.v. all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.crcalabria.it, saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo di questo comitato regionale e successiva approvazione dal parte della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 26 AGOSTO 2019**



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
alla Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 6

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla Divisione Calcio a Cinque, al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2019/2020

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2019-2020, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2019/2020, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

- a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;
- b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
- c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;
- d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a 5, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2019/2020.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2019/2020; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2019/2020; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha

sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;

- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 8

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2019/2020

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.7 del 1 Luglio 2019), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla

**DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:
segreteria@pec.crcalabria.it**

SCRITTURA PRIVATA

tra

L.N.D. Comitato Regionale Calabria, con sede in Catanzaro, Via Contessa Clemenza n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 08272960587;

e

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE SOCIALE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

ATTIVITA' ESERCITATA

CONTATTI

posta certificata

e.mail

fax

telefono

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
